

Associazioni e strumenti di difesa: le dichiarazioni dei soci quale valore hanno?

Nell'attività di accertamento gli Uffici somministrano spesso dei questionari alle persone che incontrano nella sede dell'associazione. I quesiti possono essere i seguenti:

- 1) da quanto tempo frequenta/è iscritto all'associazione?
- 2) come è venuto a conoscenza dell'associazione?
- 3) come mai ha deciso di iscriversi all'associazione?
- 4) che lei sappia, quali erano i requisiti richiesti per ottenere l'iscrizione?
- 5) si trattava di una attività aperta al pubblico oppure no?
- 6) a che titolo frequenta l'associazione: in qualità di socio o di cliente?
- 7) quando si è iscritto le è stato consegnato o almeno fatto leggere lo statuto dell'associazione?
- 8) i servizi a favore degli associati sono gratuiti o a pagamento?
- 9) per la frequenza ai corsi ha stipulato un abbonamento?
- 10) se sì, per quale durata e quale prezzo ha corrisposto?
- 11) ricorda se le è stata rilasciata una ricevuta di pagamento?
- 12) l'associazione effettua anche attività di vendita del materiale necessario per lo svolgimento delle attività e dei corsi? Ha mai acquistato alcuni di questi articoli? A che prezzo? Le è stata rilasciata la ricevuta?
- 13) è stato convocato alle Assemblee? Con quali modalità?

Con riferimento ai quesiti sopra riportati si evidenziano i seguenti aspetti delicati:

1) le associazioni possono ricorrere ad ogni modalità di **comunicazione** finalizzata a far conoscere la propria mission e ad ampliare la propria base associativa ma è essenziale che tale comunicazione sia qualificabile come *“di natura istituzionale”* (è quindi necessario specificare sempre che le attività sono rivolte ai soci ed ai tesserati all'Ente a cui il sodalizio è affiliato, fatta eccezione per le iniziative gratuite e per le iniziative i cui introiti sono assoggettati a tassazione) e non sia viceversa riconducibile ad una comunicazione di tipo commerciale (*non si tratta quindi di offerte aperte al pubblico, non si prevedono “sconti” o “abbonamenti” in quanto pratiche considerate normalmente commerciali*);

2) se la **motivazione** a fondamento dell'adesione al sodalizio risiede esclusivamente nell'interesse a beneficiare di un servizio sportivo ad un costo presumibilmente contenuto potrebbero mettere in discussione la genuinità del vincolo associativo: costituiamo una associazione o ne diventiamo soci per finalità di natura extra-economica

o ideali, non per fruire di servizi;

3) la conoscenza o la possibilità di conoscere **lo statuto** rappresentano indicatori di trasparenza e di effettività del vincolo associativo in quanto lo statuto è l'atto che regola i rapporti tra i soci. Consegnarne una copia o un estratto (che riporti quanto meno finalità, attività e diritti e doveri dei soci) ed affiggere lo statuto in una bacheca facilmente accessibile ai soci rappresentano prassi importanti per dimostrare la volontà di rendere i soci edotti del funzionamento dell'associazione;

4) per quanto la legge non imponga l'emissione di una quietanza con riferimento agli **introiti di natura istituzionale** che potrebbero essere semplicemente indicati in prima nota, l'emissione del documento viene considerata indicatore di una gestione contabile corretta e trasparente. Nel momento in cui l'associazione **vende anche beni** (attività soggetta ad adempimenti anche di natura amministrativa) l'emissione della ricevuta/fattura sarà obbligatoria e debitamente ivata trattandosi di attività di natura commerciale;

5) l'associazione deve dimostrare di aver adottato **idonee modalità di convocazione** delle assemblee, aspetto che viene spesso contestato in presenza, alle stesse, di un numero non significativo di soci. In particolare viene contestata la convocazione mediante mera affissione dell'avviso in sede ancorché la stessa Agenzia delle Entrate (Circolare n.9 del 24.4.2013) l'abbia definita come la modalità ordinaria. Si consiglia pertanto di abbinare alla convocazione mediante affissione una comunicazione diretta ai singoli soci (e-mail anche con posta non certificata o sms) e si ricorda che le convocazioni devono essere conservate agli atti e che in ogni caso la convocazione deve avvenire quanto meno nel rispetto delle modalità indicate in statuto pena la contestazione della validità delle stesse (la Commissione tributaria provinciale di Bergamo nella sentenza 552/2014 ha contestato la validità delle assemblee perché la convocazione era avvenuta mediante mera affissione dell'avviso in sede mentre lo statuto all'epoca vigente prevedeva anche l'invio della convocazione "mediante lettera circolare spedita quindici giorni prima").

A volte l'Agenzia delle Entrate motiva le sue contestazioni sulla base di alcune dichiarazioni riportate nei questionari, nonostante il numero non sia significativo rispetto al totale dei componenti l'associazione. Ci si chiede pertanto se sia possibile per l'associazione acquisire successivamente le medesime informazioni da tutti o parte dei soci per contestare le affermazioni dell'Agenzia delle Entrate.

In senso contrario si è espressa la Commissione tributaria provinciale di Bergamo nella sentenza 552/2014 evidenziando che

“Le autocertificazioni effettuate a norma dell'art.47 del DPR n.445 del 2000 prodotte dalla società ricorrente con l'allegato 9 (peraltro senza la fotocopia del documento di identità richiesto dall'art.38 DPR cit.), contenenti le dichiarazioni di soggetti indicati come soci che affermano di aver preso visione della convocazione per la assemblea straordinaria del 30.3.2011 affissa nella bacheca dei locali e di non avervi volontariamente partecipato, sono prive di valenza probatoria nel processo tributario' secondo la giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, al pari delle autocertificazioni in genere, ha attitudine certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure Amministrative essendo viceversa priva di efficacia in sede giurisdizionale; con specifico riguardo al contenzioso tributario, l'attribuzione di efficacia probatoria a tali dichiarazioni trova un ostacolo invalicabile nella previsione dell'art. 7, comma 4 del DLgs 546 del 1992, poiché l'ammissione di tali prove dichiarative consentirebbe l'ingresso di un mezzo di prova non solo equipollente a quello vietato ma anche costituito al di fuori del processo (Sez. 5, Sentenza n. 703 del 15/01/2007, Rv. 595121)”.

Al di là quindi dell'eventuale valutazione in merito alla opportunità di introdurre ugualmente all'interno di un ricorso in Commissione tributaria le risultanze dei questionari predisposti dall'associazione o dal consulente, appare opportuno acquisire preventivamente tali informazioni che, se inserite nei verbali assembleari, potranno essere considerati come idonei strumenti probatori.

Si consiglia pertanto di prevedere che l'Assemblea dei soci, in sede di approvazione del rendiconto/bilancio, approvi anche una **relazione delle attività** all'interno della quale inserire queste informazioni utili anche per verificare la coerenza delle attività organizzate rispetto alla mission associativa e per misurare l'impatto sociale che tali attività realizzano sui soci e sui partecipanti. Per valutazione dell'impatto sociale si intende la valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all'obiettivo individuato.

Si evidenzia che il tema della misurazione dell'impatto sociale rappresenta un elemento chiave della riforma dei soggetti del terzo settore che conferisce al Ministero del Lavoro l'onere di predisporre linee guida in materia di bilancio sociale e di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore di cui il mondo sportivo è parte integrante e significativa.

Arsea comunica n. 9 del 29/01/2018

Lo Staff di Arsea